



# CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

## Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.7 dell' **1.02.2019**

n° **19**

**OGGETTO:** PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PREFETTURA DI FOGGIA AVENTE AD OGGETTO: " LE AUTORIZZAZIONI E LE LICENZE AMMINISTRATIVE: LE NUOVE FRONTIERE DEGLI INTERESSI MAFIOSI E LE ATTIVITAÌ DI PREVENZIONE". DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciannove il giorno primo del mese di febbraio alle ore 11,30 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)  
la TORRE GIUSEPPE  
PRENCIPE ANTONIO  
ZAMMARANO ADDOLORATA

STARACE INNOCENZA A.  
OGNISSANTI MATTEO

Sono assenti gli Assessori: STARACE INNOCENZA A..

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

---

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- con propria deliberazione n. 27.01.2017, n. 17 veniva espressa la volontà di stipulare con la Prefettura di Foggia un protocollo di intesa avente ad oggetto: *“Le autorizzazioni e le licenze amministrative: le nuove frontiere degli interessi mafiosi e l’attività di prevenzione”*;
- tale protocollo veniva sottoscritto il successivo 31 marzo, coinvolgendo tutti i Comuni costieri della provincia;

### **Atteso che** il suddetto protocollo prevede l’impegno dei suddetti Comuni:

- a richiedere alla Prefettura, al momento della presentazione delle S.C.I.A. o delle richieste di autorizzazione per l’inizio delle attività turistico-alberghiere, di esercizi di locali di pubblico trattenimento ed attività di balneazione, le *informazioni antimafia* ex art. 91 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), in aggiunta a quanto previsto all’art. 84, comma 2 del medesimo Codice;
- ad emettere un provvedimento di decadenza dell’autorizzazione in caso di emissione di informativa ostativa;

### **Considerato che** con nota del 24 maggio 2017, prot. n. 19305 la Prefettura di Foggia, nel comunicare delle disposizioni attuative, ha precisato che:

- il protocollo d’intesa *“ha l’evidente funzione di garantire, in un regime pattizio, che siano sottoposti ad accertamenti preordinati all’informazione antimafia, di cui all’art. 91 del Codice delle leggi Antimafia, i soggetti che, secondo le disposizioni codicistiche, sono soggetti all’accertamento tipico della comunicazione antimafia”*, per cui il protocollo *“persegue proprio la finalità di sottoporre ai più penetranti accertamenti previsti dell’infotiva antimafia, attività che in base alla legge non sarebbero soggette a dette verifiche, e trova il suo fondamento nella valutazione in sede locale che dette attività, in ragione del contesto socio-economico e della sicurezza pubblica di riferimento, sono esposte al rischio di infiltrazioni o condizionamenti della criminalità organizzata”*;
- per le *attività stagionali* la Prefettura suggerisce agli Enti locali di *“valutare l’opportunità di prescrivere, per motivi organizzativi interni, che le relative segnalazioni certificate di inizio attività pervengano con un congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività stagionali”*;
- in considerazione della *ratio* del protocollo d’intesa, *“l’elencazione delle attività dedotte nel Documento è meramente esemplificativa”*;

### **Vista** la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 18/04/2018, n. 2343, secondo cui:

- anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a S.C.I.A. soggiacciono alle informative antimafia, superando, pertanto, la rigida bipartizione e la tradizionale alternatività tra *comunicazioni antimafia*, applicabili alle autorizzazioni, e *informazioni antimafia*, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni;
- l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri;

**Visto**, altresì, il decreto sindacale n. 34 del 4/12/2018 con cui si nomina la dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, dirigente del settore “attività produttive” responsabile dell’attuazione del *protocollo* in questione;

**Ritenuto** di dover fornire atto di indirizzo agli uffici comunali in ordine all’estensione dell’applicazione del suddetto protocollo in ragione delle indicazioni già fornite dalla Prefettura tramite la citata nota del 24/05/2017, della sentenza del Consiglio di Stato innanzi richiamata e della successiva interlocuzione diretta tra il Dirigente prefettizio preposto e il Dirigente comunale del Servizio competente;

Visti:

- l’art. 89 del TUEL sulla potestà regolamentare della Giunta in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l’art. 49 del TUEL in materia di pareri dei Responsabili,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

Per tutto quanto esplicitato in narrativa che qui s’intende integralmente trascritto,

1. di esprimere atto di indirizzo nei confronti degli uffici interessati all’applicazione del Protocollo di cui in premessa, che l’elenco degli atti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 91 del D.lgs. 159/2011, propedeutici all’avvio delle attività contenute all’art. 1 del medesimo *Protocollo*, deve intendersi esteso anche a quelle di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 38 e ss. della L.R. 16/04/2015, n. 24 (Codice del commercio), nonché a quelle di concessione della fida pascolo, previa regolamentazione interna della materia;
2. di precisare che la verifica antimafia dovrà riguardare non solo le strutture “turistico-alberghiere” citate all’art. 1 del protocollo, ma anche tutte le attività ricettive, sia quelle disciplinate dalla L.R. 11/1999 che da altre norme in materia;
3. di prescrivere che le “segnalazioni certificate di inizio attività” relative alle attività stagionali, pervengano entro e non oltre la data del 30 aprile al fine di consentire agli Uffici un efficiente controllo dei requisiti e non vanificare gli obiettivi che il protocollo di legalità intende conseguire;
4. di ribadire che le verifiche antimafia ex art. 91 del D.lgs. 159/2011 dovranno interessare tutte le attività oggetto di autorizzazioni o concessioni da parte degli uffici comunali;
5. di disporre che i Dirigenti interessati dal presente provvedimento comunichino periodicamente alla Responsabile le azioni poste in essere per l’attuazione del *protocollo* in questione;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti interessati ed al competente ufficio prefettizio;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da unanime, favorevole e separata votazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to:Galantino

IL PRESIDENTE

F.to:Riccardi

---

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 13 FEB.2019 ..... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 5438 del 13 FEB.2019.
3. è stata trasmessa in data 13 FEB.2019 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del 1° Settore.

---

---

4.
  - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
  - è divenuta esecutiva il ..... per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 13 FEB.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Galantino

---

E' copia conforme all'originale.  
Data 13 FEB.2019

Il Segretario Generale